

ASSOCIAZIONE LAVORATORI dell'AUDIOVISIVO del FRIULI VENEZIA GIULIA - "ALA-FVG"

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - Sede – Durata.

1. E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro, denominata "**ASSOCIAZIONE LAVORATORI DELL'AUDIOVISIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**" **acronimo ALA – FVG** con sede in via Fabio Asquini n 33, Udine.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati che avrà effetto non prima di 90 (NOVANTA) giorni. E' disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico in particolare del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile.

Art. 2 – Finalità

“**ALA-FVG**” ha esclusivamente fini culturali, educativi e integrativi, è apertistica ed è una struttura democratica, che opera nel rispetto dei principi e delle finalità della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Opera per la promozione e lo sviluppo delle arti audiovisive, mass-mediali e trans-mediali, quali cinema, TV, fotografia, fonia, teatro, ecc.

1. In particolare svolgerà un'azione di promozione, monitoraggio, studio, ricerca e formazione delle attività e delle problematiche dei lavoratori del cinema, dello spettacolo e dell'audiovisivo, assumendo e sostenendo qualsiasi iniziativa volta alla valorizzazione e sviluppo delle categorie professionali rappresentate dall'Associazione, anche pubblicizzando la sua attività e la sua immagine con modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi e con ogni mezzo mass-mediale (convegni, spettacoli ecc.) utile, ed eventualmente attraverso il sostegno ad iniziative promosse da associazioni già presenti sul territorio;
2. rappresenterà gli Associati di ciascuna categoria professionale interna all'Associazione - tutelandone le competenze e gli interessi - nelle sedi politiche e pubbliche adibite e presso tutti gli enti, organizzazioni e commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione, in particolare in occasione della formulazione di leggi, norme e regolamenti, nazionali e locali, riguardanti le categorie stesse;
3. potrà svolgere funzioni di mediazione e conciliazione fra gli Associati che la richiedono nel caso di conflitto di interessi, nonché promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare nel comune interesse i rapporti di solidarietà e collaborazione tra gli Associati;
4. svolgerà ogni altra funzione o compito che di volta in volta si rende opportuno o necessario per la tutela dei propri iscritti, nonché tutte le funzioni che derivino da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o dalle direttive dell'Assemblea generale degli Associati.

Soci

Art. 3. – Ammissione

1. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, che indicherà anche la categoria professionale di appartenenza. Detta ammissione ha effetto all'atto del positivo accoglimento e del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, deve essere comunicato con mezzi tecnologici all'aspirante rifiutato. La qualità di socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 4. - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno uguale potere decisionale e uguali diritti e doveri. Potranno eleggerne gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi. La qualifica di socio comporta inoltre un'attiva e costante partecipazione alle iniziative dell'Associazione ed è subordinata a uno specifico e dimostrato interesse per l'oggetto sociale.
2. I soci appartenenti a ciascuna categoria professionale hanno diritto di eleggere e far partecipare alle riunioni del consiglio direttivo un proprio portavoce, al solo fine di coordinare e proporre le istanze avanzate della categoria di appartenenza. L'attività di portavoce non esclude il socio da eventuali altre cariche all'interno del Consiglio Direttivo.
3. Tutti i soci, fondatori e ordinari, sono tenuti a versare il contributo associativo annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.
4. Tutte le cariche associative sono gratuite e volontarie, salvo il rimborso delle spese autorizzate, compiute nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
5. Al Consiglio Direttivo viene riconosciuta la facoltà di sancire un compenso in denaro ai soci che esercitano attività all'interno di progetti specifici per l'Associazione. La convenienza dei progetti ed il "*quantum*" sul compenso da elargire ai soci deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
6. E' prevista la carica di socio onorario a coloro che abbiano dimostrato particolare sensibilità nei confronti dell'Associazione o che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie di ALA – FVG. Ai soci onorari viene riconosciuto lo stesso diritto dei soci ordinari. La nomina spetta al Consiglio Direttivo.
7. La qualifica di socio può venire meno per dimissioni in forma scritta o per esclusione a causa di violazioni al seguente statuto rilevate dal Consiglio Direttivo.

Organi dell'Associazione

Art. 5. Organi statutari

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) può essere previsto un Collegio dei Revisori.

Art. 6- Assemblea ordinaria e /o straordinaria

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto o può farsi rappresentare con delega da altro socio: è consentita una delega per ogni partecipante, menzionata nel verbale e conservata agli atti.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza del Consiglio direttivo, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci. I soci saranno avvisati, mediante qualsiasi mezzo tecnologico, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro la fine del mese di aprile, elegge i membri del Consiglio Direttivo – e delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo stesso.
5. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta e sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di suo impedimento da un componente incaricato a maggioranza dall'Assemblea e sottoscritte dal Presidente.
6. L'Assemblea straordinaria, convocata su richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno due terzi degli associati, delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 7. - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci; il Presidente ne fa parte di diritto. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo

poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

2. Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione, che avviene con qualsiasi mezzo, contenente l'ordine del giorno, va recapitata a tutti i consiglieri, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza può essere convocato anche con preavviso inferiore. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
3. Si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 (due) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto a un voto: in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo di 1 (uno) anno ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi; può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
5. Ha pieni poteri decisionali in merito all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura gli adempimenti previsti dalla legge. Predisponde annualmente rendiconti, bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci insieme alla relazione sull'operato compiuto, entro il mese di aprile di ogni anno solare.
6. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Essi rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangano in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 8. – Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 1 anno. E' rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
2. In caso di assenza o d'impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta all'Assemblea dei soci nominare entro 20 giorni il nuovo Presidente.

Art. 9. Revisore dei conti

Qualora l'Assemblea o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno, può essere nominato il Revisore dei Conti. E' eletto dall'Assemblea Generale tra i Soci Ordinari. Esso esercita il controllo sulla contabilità sociale, verifica le situazioni di cassa e patrimoniali e rivede il bilancio. Può chiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea Generale, in presenza di riscontrate irregolarità nella gestione finanziaria dell'Associazione.

Dura in carica il medesimo periodo del Presidente ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Norme finali e transitorie

Art. 10. - Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato unicamente dall'Assemblea straordinaria dei Soci con delibera a maggioranza assoluta.

Art. 11. - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12. - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire su iniziativa unanime del Consiglio Direttivo o maggioritaria dell'Assemblea straordinaria e deve essere deliberato dalla stessa Assemblea straordinaria con maggioranza assoluta.

Art. 13. - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 14. – Foro competente

Per ogni possibile controversia, qualora sia impossibile risolverla attraverso arbitrato, il foro competente è quello di Udine.